DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1997

che integra l'azione comune 96/406/PESC concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina

(97/689/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Dublino del 13 e 14 dicembre 1996,

vista l'azione comune 96/406/PESC del 10 giugno 1996, concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina [1],

considerando che il Consiglio permanente dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (OSCE) in data 26 settembre 1997 ha deciso che l'organizzazione assicurerà la supervisione delle elezioni del Parlamento della Republika Srpska;

considerando che l'OSCE ha chiesto il sostegno dell'Unione europea per il finanziamento della supervisione delle elezioni in questione;

considerando che si dovrebbe integrare ulteriormente l'azione comune 96/406/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione ha come obiettivo la continuazione del sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'OSCE, in virtù dell'accordo quadro generale per la pace.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le elezioni del Parlamento della Republika Srpska, il sostegno di cui all'articolo 1 si traduce nell'apporto di un contingente di supervisori dell'UE per la supervisione del processo elettorale sotto l'egida dell'OSCE, comprese le operazioni di voto e lo scrutinio dei voti.

2. I supervisori dell'UE con incarico a lungo termine restano sul posto per un periodo di massimo 74 giorni. I supervisori con incarico a breve termine restano sul posto per un periodo di massimo 17 giorni.

3. Le attività di supervisione sono finanziate attraverso l'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 97/224/PESC. Si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3 di tale decisione.

Articolo 3

Il Consiglio esamina l'attuazione della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa prende effetto a decorrere dal 26 settembre 1997.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1997.

Per il Consiglio
Il Presidente
F. BODEN

---

[1] GU L 168 del 6. 7. 1996, pag. 1. Azione comune modificata dalla decisione 97/153/PESC (GU L 63 del 4. 3. 1997, pag. 1) e integrata dalla decisione 97/224/PESC (GU L 90 del 4. 4. 1997, pag. 1).